



Roma, 05.03.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002520/AG
Oggetto: **CORONAVIRUS COVID-19 - Indicazioni operative per i farmacisti**
Circolare n. 12014
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**COVID-19:
INDICAZIONI OPERATIVE PER I FARMACISTI
TRASMISSIONE DECALOGO DELLA FEDERAZIONE**

Si comunica che, in considerazione della situazione di perdurante emergenza relativa al COVID-19, la Federazione degli Ordini ha definito le indicazioni operative per i farmacisti italiani (**all. 1**), da trasmettere, con ogni mezzo, a tutti gli iscritti all'albo, con richiesta di massima divulgazione.

Si informa, altresì, che la Federazione degli Ordini ha inviato una nota (**all. 2**) al Ministero della salute, al Dipartimento della Protezione civile e a tutte le Regioni per ribadire la necessità di adottare, con la massima urgenza, misure di protezione anche per i farmacisti, nonché specifiche indicazioni a loro mirate, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nell'esercizio della professione.

In particolare, nella lettera sono state avanzate, in modo pressante, le seguenti richieste:

- indicazioni operative, condivise ed uniformi su tutto il territorio nazionale, che consentano ai farmacisti e ai loro collaboratori di operare in modo corretto per la loro salute, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini con i quali entrano in contatto;
- misure organizzative, nei casi in cui si ravvisino le condizioni, tali da consentire un accesso alle farmacie aperte al pubblico con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone;
- idonee procedure volte a facilitare l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche, al fine di consentire un'efficiente gestione delle prescrizioni, garantendo l'accessibilità dei pazienti all'assistenza farmaceutica e la gestione dell'emergenza sanitaria in corso;

- apposite misure di protezione individuale anche per i farmacisti e il personale che opera negli esercizi commerciali di vicinato di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006;
- disciplina delle esportazioni dei medicinali, di dispositivi medici e di presidi medico-chirurgici, anche sulla base del principio di precauzione, al fine di prevenire situazioni di rarefazione di tali prodotti sul territorio nazionale.

Profili di responsabilità del farmacista datore di lavoro per contagio da COVID-19 del dipendente

Alla Federazione sono pervenute alcune richieste di chiarimento riguardo ad eventuali profili di responsabilità del farmacista datore di lavoro in caso di contagio di suoi collaboratori (personale farmacista e non).

In proposito, si mette in evidenza che la responsabilità del datore di lavoro è limitata all'applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, di tutte le indicazioni diramate dal Ministero della Salute, nonché di decreti e ordinanze, differenziati su base territoriale, emanati dalle competenti Autorità.

La Federazione degli Ordini, con il suo Comitato Centrale e gli uffici federali, è continuativamente impegnata nello svolgimento delle funzioni istituzionali per assicurare il proprio supporto alle competenti Autorità e il massimo livello di garanzia per il fondamentale ruolo svolto dai farmacisti italiani in una situazione di emergenza sanitaria in costante evoluzione.

La Federazione degli Ordini intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i farmacisti italiani, ovunque essi esercitino la professione, per la dedizione, l'abnegazione, lo spirito di servizio e il senso di responsabilità, dimostrati in questa fase complessa e delicata per il nostro Paese.

Si chiede ai Signori Presidenti di voler assicurare, con sollecitudine, la massima diffusione tra gli iscritti della presente circolare e di ogni ulteriore informazione diramata sull'argomento.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)